



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO**

**ROMA**

**Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale**

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) - [cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it](mailto:cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it)

Tel. 06/656171 - 0665617303

**ORDINANZA N. 148 /2018T**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino:

- VISTA** la richiesta assunta con prot. n. 36434 in data 03.11.2018 di Roma Capitale, Municipio Roma X, Direzione Tecnica, intesa ad ottenere l'emanazione di un'Ordinanza per l'esecuzione di lavori di movimentazione di sabbia dai fondali della foce del Canale dei Pescatori, nel Comune di Roma, località Ostia con validità fino al 20/12/2018;
- VISTO** il nulla osta per la movimentazione di sedimenti portuali e ripristino della navigabilità del Canale dei Pescatori rilasciato dalla Regione Lazio "Direzione Reg. Risorse Idriche e Difesa del Suolo" prot. N.0648917 datato 20.12.2017;
- VISTA** la nota prot. n. 0567898 datata 09.11.2017 della Regione Lazio "Direzione Reg. Risorse Idriche e Difesa del Suolo" e assunta dalla Delegazione di Spiaggia di Ostia con prot. n. 2057 in data 11.11.2017;
- VISTA** la nota prot. n. 35407 in data 31.10.2017 della Capitaneria di Porto di Roma;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 87/2018/T in data 18.07.2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 144/2017/T in data 08.11.2017;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 156/2017/T in data 28.11.2017;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 162/2017/T in data 13.12.2017;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- VISTO** il Decreto 29 Luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- CONSIDERATA** la necessità di dover assicurare in occasione dell'esecuzione dei predetti lavori la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- RITENUTO** pertanto necessario prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione.

**RENDE NOTO**

Che nel periodo compreso tra la data di rilascio del presente provvedimento e per una durata fino al **20 Dicembre 2018**, l'alveo del Canale dei Pescatori sul litorale del Comune di Roma, in località Ostia Lido, nel tratto compreso tra il ponte del Lungomare Duilio e la foce, sarà interessato da lavori di movimentazione di sabbia al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica e della navigazione della foce, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici terrestri.

La società incaricata dell'esecuzione delle operazioni di livellamento dell'alveo sarà l'Impresa "CICINELLI S.r.l.", la quale provvederà a depositare le sabbie dragate lungo gli argini in sinistra e destra idraulica, previa apposizione di una separazione verticale per dividere le sabbie già analizzate ivi allocate in precedenza e di un telo in polietilene alla base dei nuovi cumuli di sabbia da depositare.

I mezzi impiegati a mare:

- Draga galleggiante "LUPA" iscritta al n. 874 dei RR.NN.MM. e GG. Del Compartimento Marittimo di Roma;
- Motobarca per l'assistenza "S. PAOLO" iscritta al n. 5960 dei RR.NN.MM. e GG. Del Compartimento Marittimo di Roma;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Specchio acqueo interessato dai lavori**

**A partire dalla data del rilascio del presente provvedimento fino al 20 Dicembre 2018**, è interdetto il transito alle unità in entrata e in uscita dal suddetto canale salvo le disposizioni impartite di volta in volta dal personale della Delegazione di Spiaggia di Ostia presente in loco.

### **Art. 2**

#### **Prescrizioni per la ditta esecutrice/Comune di Roma-Municipio X**

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. fornire alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Roma (fax 06/65617303) dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, eventuali sospensioni, l'evolversi e la programmazione dei lavori comunicando quotidianamente orario di inizio e di fine lavori;
2. comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in mare, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
3. operare solo in ore diurne e con condimento assicurato favorevole la cui verifica è rimessa alla esclusiva responsabilità del Direttore dei lavori della Ditta esecutrice delle operazioni;
4. astenersi dal compiere i lavori in questione ovvero interromperli qualora l'area oggetto delle operazioni non risulti sgombera;
5. sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Roma qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;
6. compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;
7. delimitare le aree di intervento apponendo specifiche segnalazioni (boe di colore giallo) o garantire la vigilanza;
8. le operazioni di movimentazione di sabbia dall'alveo dell'imboccatura del Canale dei Pescatori dovranno consistere in uno spostamento del materiale presente sul fondo senza dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento;
9. attenersi a quanto comunicato dal Comune di Roma – Municipio X alla Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo con nota prot. n. 132296 in data 03.11.2017.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni finali e sanzioni**

- I contravventori alla presente Ordinanza,
- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
  - b) negli altri casi si applica l'art. 1174 cod. nav. ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/>

Fiumicino, **12.11.2018**

**IL COMANDANTE**

**C.V.(CP) Filippo MARINI**

Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993